



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DECRETO DEL PRESIDENTE n. 65 del 18/10/2023

Oggetto

Accesso ai congedi retribuiti per le ore studio (150 ore) – ulteriore integrazione e approvazione definitiva del Regolamento

IL PRESIDENTE

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

Richiamato il precedente decreto presidenziale n. 52/2023, con il quale era stato approvato il “Regolamento per Accesso ai congedi retribuiti per ore studio”;

Preso atto che con decreto presidenziale n. 59/2023 era stato integrato il suddetto regolamento specificando il termine di presentazione delle domande e il periodo di validità della richiesta, più precisamente all’art. 2) :

- entro il 30 novembre di ogni anno, i dipendenti interessati sono tenuti aomissis;
- la richiesta, a valere per l’anno successivo, dev’essere corredataomissis;

dato atto che a seguito di un confronto tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, sono state apportate ulteriori modifiche e integrazioni ai seguenti punti:

- art. 4) il tempo impiegato per raggiungere la sede del corso.....omissis..... *qualora avvenga nella stessa giornata della fruizione;*
- art. 6) l’assenza dal servizio.....omissis.....*per i corsi on-line la facoltà universitaria che dovrà rilasciare una certificazione atta ad attestare che le lezioni potevano essere seguite unicamente nell’orario di servizio e nella giornata per la quale il dipendente ha richiesto il beneficio in parola;*
- art. 8) al fine di ridurre al minimo le interferenze.....omissis.....*di norma*, con anticipo di almeno due settimane lavorative;

considerato che, per le motivazioni sopraindicate, è opportuno integrare, modificare e approvare definitivamente il “REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI CONGEDI RETRIBUITI PER ORE DI STUDIO”;

preso atto della necessità di dare mandato alla Direttrice, per tramite del personale dipendente appositamente individuato, di provvedere:

- alla pubblicazione del presente “Regolamento per Accesso ai congedi retribuiti per ore studio” all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale,

- alla trasmissione del presente atto alle RSU e ai Responsabili di Area dell'Ente per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate;

tutto ciò premesso;

DECRETA

di integrare, modificare e approvare definitivamente il "Regolamento per Accesso ai congedi retribuiti per ore studio" che era stato adottato coi precedenti decreti presidenziali n. 52/2023 e n. 59/2023, secondo quanto indicato in premessa;

di dare mandato alla Direttrice, per tramite del personale dipendente appositamente individuato, di provvedere:

- alla pubblicazione del presente "Regolamento per Accesso ai congedi retribuiti per ore studio" all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;
- alla trasmissione del presente atto alle RSU e ai Responsabili di Area dell'Ente per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

di disporre l'invio alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Giuridico legislativo e alle OO.SS. – della documentazione approvata con il presente atto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente di gestione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopiemontese.it

Letto, confermato e sottoscritto (*con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005*)

IL PRESIDENTE
ROBERTO SAINI

IL SEGRETARIO
MONICA PERRONI

PUBBLICAZIONE ON LINE

Il presente decreto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato sul sito dell'Ente www.parcopiemontese.it per 15 giorni consecutivi, alla Sezione Albo Pretorio [ALBO PRETORIO DIGITALE - Ente G. A. P. Po Piemontese \(servizipubblicaamministrazione.it\)](#).



Aree protette
Po piemontese



Codice Fiscale 95000120063

Sede legale

Via Alessandria, 2 - 10090 CASTAGNETO PO (TO) - tel. 0114326550

Sedi operative

Corso Trieste, 98 (Cascina Le Vallere) - 10024 MONCALIERI (TO) - tel. 0114326520

Viale Lungo Po Gramsci, 10 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL) - tel. 0142457861

PEC (posta elettronica certificata): parcopopiemontese@pec.it

Sito internet www.parcopopiemontese.it

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CONGEDI RETRIBUITI PER ORE STUDIO

ad uso del Personale dipendente del Parco Po Piemontese

Approvato con Decreto Presidenziale n. 65 del 18/10/2023



Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle ore di “permesso individuale per motivi di studio”, a integrazione e completamento di quanto già stabilito dall'art. 46 del C.C.N.L. degli Enti Locali 2019-2021.

Esso viene redatto al fine di:

- garantire il diritto di accesso alle ore di permesso individuale per motivi di studio ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato, in possesso dei requisiti previsti dal C.C.N.L. vigente, riconoscendo un ordine di priorità;
- armonizzare l'utilizzo delle ore di permesso individuale per motivi di studio, con le esigenze del settore di appartenenza, e più in generale dell'Ente-Parco, con le altre forme di regolamentazione e con le consuetudini in materia di orario di lavoro attualmente in vigore, con particolare riferimento al Personale che svolge il servizio articolato per turni.

Per comodità di consultazione viene di seguito riportato integralmente il testo dell'**art. 46 - Diritto allo studio - tratto dal C.C.N.L. DEGLI Enti Locali 2019-2021:**

- 1) *Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all'inizio di ogni anno.*
- 2) *I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.*
- 3) *I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all'art. 10 della L. n. 300/1970.*
- 4) *I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.*
- 5) *Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.*
- 6) *Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:*
 - a. *dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;*
 - b. *dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);*
 - c. *dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).*
- 7) *Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.*
- 8) *Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi*

relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

- 9) *Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.*
- 10) *Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.*
- 11) *Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 40, comma 1, primo alinea.*
- 12) *Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 45 del CCNL 21.05.2018.*

COMMI DI INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO

Allo scopo di dettagliare ulteriormente quanto contenuto nell'art. 46 del C.C.N.L. degli Enti Locali 2019-2021, si precisa quanto segue:

- I) Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore, per la concessione dei permessi individuali per motivi di studio, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino:
dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso
in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età
corsi di studio della scuola media inferiore;
corsi di studio della scuola media superiore;
corsi di studio universitari;
corsi di studio post universitari.
- II) Entro il 30 novembre di ogni anno, i dipendenti interessati sono tenuti a inoltrare richiesta formale di utilizzo dei "permessi individuali per motivi di studio" al fine di consentire all'Ente-Parco di definire e rendere noto l'ordine di priorità tra i richiedenti. La richiesta, a valere per l'anno successivo, dev'essere corredata da un programma di massima (annuale o semestrale) relativo all'uso di tali permessi, al fine di consentire un'attenta valutazione preventiva delle interferenze che si verranno a creare sul servizio. Verifiche periodiche o modifiche del programma di massima, potranno essere richieste ed effettuate in qualunque momento, su richiesta dell'interessato.
- III) Le ore di permesso individuale per motivi di studio devono riferirsi alle ore di lezione effettivamente seguite e documentate, sempre che siano collocate all'interno dell'orario di lavoro.
- IV) Il tempo impiegato per raggiungere la sede del corso è conteggiato tra le ore di permesso individuale, qualora avvenga nella stessa giornata della fruizione.
- V) Le ore di permesso individuale per motivi di studio non possono essere utilizzate, per il recupero delle condizioni psico-fisiche, per i colloqui con i docenti o per le pratiche di segreteria.

- VI) L'assenza dal servizio dev'essere documentata con una dichiarazione dell'istituto scolastico, che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate; per i corsi on-line la facoltà universitaria che dovrà rilasciare una certificazione atta ad attestare che le lezioni potevano essere seguite unicamente nell'orario di servizio e nella giornata per la quale il dipendente ha richiesto il beneficio in parola.
- VII) Le ore di permesso individuale per motivi di studio possono essere utilizzate per la preparazione agli esami, in casi di particolare necessità da concordare con la Direzione dell'Ente-Parco. Nella richiesta dev'essere indicato l'argomento dell'esame da preparare e la data d'appello; al termine dello stesso deve essere presentato il relativo attestato, in mancanza del quale le ore utilizzate dovranno essere recuperate.
- VIII) Al fine di ridurre al minimo le interferenze con il normale svolgimento delle attività dell'Ente-Parco, i permessi individuali per motivi di studio, definiti nel programma individuale annuale, dovranno essere richiesti, di norma, con anticipo di almeno due settimane lavorative.
- IX) I dipendenti che svolgono il proprio servizio con orario articolato per turni, potranno usufruire dei permessi individuali per motivi di studio tutti i giorni della settimana, con l'esclusione della domenica e dei giorni festivi.
- X) Al fine di ridurre il più possibile la necessità di ricorrere ai permessi individuali per motivi di studio, possono essere definiti orari e turni di servizio che facilitino la frequenza ai corsi, previo accordi con il Responsabile dell'Area (o del Settore) di appartenenza.